



COMUNE DI SCIACCA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA	OGGETTO:
N. 40 DEL 02 MAGGIO 2024	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LETT.A D. L.GS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 502/2015 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N. 550/2021. - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA - PRELIEVO PUNTO N. 23 DELL'O.D.G. PROT. 19822 DELL' 8.04.2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **due** del mese di **maggio** alle ore **19.00**, in Sciacca, nel Palazzo comunale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica e di aggiornamento, il Consiglio comunale. Risultano presenti, all'inizio della trattazione del punto, i Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. Messina Ignazio	P		13. Maglienti Lorenzo	P	
2. Bono Calogero Filippo	P		14. Modica Gabriele		A
3. Santangelo Carmela Maria E.	P		15. Catanzaro Giuseppe		A
4. Bellanca Filippo	P		16. Bivona Ignazio		A
5. Cognata Gaetano	P		17. Mandracchia Paolo	P	
6. Ambrogio Giuseppe		A	18. Brucculeri Raimondo		A
7. Grassadonio Alessandro	P		19. Ruffo Giuseppe	P	
8. Curreri Alessandro	P		20. Venezia Antonino	P	
9. Leone Fabio Michele	P		21. La Bella Giuseppe	P	
10. Maniscalco Isidoro	P		22. Catanzaro Clelia	P	
11. Bentivegna Pasquale	P		23. La Barbera Luca	P	
12. Campione Calogera Daniela	P		24. Blo' Maurizio Michele	P	

PRESENTI : 19 ASSENTI : 5

Assume la Presidenza, il Presidente Avv. Ignazio Messina

Partecipa ai lavori il Segretario Generale del Comune Dott. Manlio Paglino

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Fabio Termine, il Vicesindaco Gulotta e gli Ass.ri Sinagra, Dimino, Patti, Certa e Mannino

IL PRESIDENTE invita l'Ufficio a dare lettura della proposta di delibera n. 1 del 03.01.2024, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) e precisa che è ammunita del parere favorevole della II Commissione consiliare.

L'AVV. BELLIA relaziona sulla proposta n. 1 del 03.01.2024

IL CONS. BELLANCA dà lettura del parere favorevole della II Commissione

IL CONS. CURRERI interviene su questo riconoscimento di debito fuori bilancio, anche se ritiene che si tratta di presa d'atto visto che sui debiti fuori bilancio c'è poco da dire, ma con un po' di emozione, ritiene importante ricordare l'incidente del 3 dicembre 2008 che è costata la vita ad un figlio di Sciacca. Il 28 aprile è la giornata Nazionale della sicurezza del lavoro, ma non si deve dimenticare che questo argomento si deve affrontare ogni giorno e si deve riflettere un po' di più su questo tema.

IL PRESIDENTE, non essendoci altre richieste di interventi, mette in votazione con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, per alzata e seduta, la proposta di delibera n. 1 del 03.01.2024, avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LETT.A D. L.GS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 502/2015 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N. 550/202." e proclama l'esito della votazione per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 1 del 03.01.2024, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra recepita, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare, allegato alla presente;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento e fatte proprie le motivazioni;

Attesa la competenza ad adottare il presente atto;

PRESENTI N. 19

ASSENTI N. 5 (**Ambrogio, Modica, Bivona, Catanzaro G.,
Brucculeri**)

VOTANTI N. 19

VOTI FAVOREVOLI N. 19

VOTI CONTRARI N. =

DELIBERA

Di approvare la proposta, redatta dal Dirigente del I Settore, n. 1 del 03/01/2024 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LETT.A D. L.GS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 502/2015 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N. 550/2021.", che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale

IL CONS. CURRERI chiede l'immediata esecutività dell'atto.

IL PRESIDENTE mette in votazione palese, per alzata e seduta, la superiore proposta di immediata esecutività dell'atto, che viene approvata all'unanimità dei 19 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONS. BONO chiede il prelievo del punto n. 23 dell'o.d.g. prot. 19822 dell'8.04.2024.

IL PRESIDENTE mette ai voti, per alzata e seduta, la richiesta di prelievo del punto n. 23 dell'o.d.g. prot. 19822 dell' 8.04.2024. che viene approvato con 19 voti favorevoli. Assenti: Ambrogio, Catanzaro G., Brucculeri, Bivona, Modica.

Entrano i Cons.ri Bivona e Modica ed esce il Cons. Ruffo - Pres. 20



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

N. 1 Del 03-01-2024

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 502/2015 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N. 550/2021.

Assessore agli Affari Legali
Avv. Salvatore Mannino

Il Responsabile del Settore 1°
Avv. Manlio Paglino

Il Responsabile del procedimento
Avv. Nicola Bellia

Il Responsabile del 1° Settore

Premesso che:

- In data 9.12.2008 il Sig. [redacted], dipendente della S.r.l. [redacted], appaltatrice dei lavori pubblici, commissionati dal Comune di Sciacca, per la realizzazione della rete fognaria e del depuratore, mentre era intento ad effettuare, nel cantiere di via Lido Esperanto in località Stazzone di Sciacca, lavori di posa e collegamento della tubazione, rimase vittima di un infortunio che ne causò il decesso;
- In esito ad indagini preliminari il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti dei Sigg. [redacted] e [redacted], dipendenti del Comune di Sciacca, in concorso con [redacted] e [redacted], in relazione all'imputazione contestualmente elevata ai medesimi; Nel corso dell'udienza preliminare si costituivano parte civile il coniuge anche per i due figli minori, i genitori e i fratelli della vittima, nonché l'Inail; Su richiesta delle parti civili veniva emesso decreto di citazione, quale responsabile civile, della società [redacted] s.r.l. (per il fatto dei coimputati) e del Comune di Sciacca; All'esito dell'udienza, gli imputati [redacted] venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca in composizione monocratica per rispondere dei reati loro contestati, mentre i coimputati venivano separatamente giudicati con rito abbreviato; Più specificamente, si contestava agli imputati, entrambi dipendenti del Comune di Sciacca, Ente committente dei lavori di realizzazione delle condotte principali di intercettazione dei reflui e del primo modulo del depuratore comunale, ciascuno nelle rispettive qualità di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, il [redacted], e di responsabile dei lavori nonché direttore dei lavori, il [redacted], di aver cagionato la morte dell'operaio [redacted], omettendo di proteggere lo scavo, eseguito per la posa delle tubazioni con apposite armature, cosicchè il Sig. [redacted], entrato all'interno per facilitare l'operazione di innesto dei tubi, veniva travolto da asfalto e terra per lo smottamento della parete laterale, che ne provocava il decesso;
- Al dibattimento, celebratosi in presenza di entrambi i pervenuti, dopo l'esposizione introduttiva del P.M., si decideva con ordinanza sulle richieste istruttorie formulate dalle parti; Indicati, quindi, gli atti utilizzabili per la decisione, si svolgeva la discussione finale;
- Il Tribunale di Sciacca in composizione monocratica, definiva il procedimento penale iscritto al n. 2420/2008 R.G.

notizie di reato e n. 96/2011 R.G. dibattimento, con sentenza n. 502/2015, condannando gli imputati in solido fra loro e con il responsabile civile Comune di Sciacca, al risarcimento dei danni procurati alle Parti Civili determinati in misura pari, rispettivamente a: € 68.000,00 ciascuno, oltre interessi legali, in favore del coniuge e dei figli della vittima, € 105.000,00, oltre interessi legali, in favore dei genitori, € 17.500,00 ciascuno, in favore delle sorelle e € 25.000,00 in favore del fratello; il Tribunale condannava altresì al rimborso, in favore delle medesime parti civili delle spese processuali liquidate in € 8.000,00 per le posizioni del coniuge e dei figli, € 6.000,00 per le posizioni dei genitori e delle sorelle, € 4.000,00 per la posizione del fratello, € 3.000,00 in favore dell'INAIL;

▪ Gli imputati hanno proposto appello avverso tale sentenza ed il processo, già pendente con il n. 1659/2016 R.G., è stato trattato dalla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo e definito in data 1.2.2021 con Sentenza n. 550/202 che ha confermato le statuizioni rese nella precedente Sentenza del Tribunale di Sciacca del 21.5.2015 nei confronti del Sig. del Comune di Sciacca "fatte salve le somme percepite in pendenza di giudizio dalle parti civili", ed ha condannato al pagamento delle spese legali in favore di per € 4.250,00 per spese processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti;

▪ Le Compagnie di Assicurazione del Sig. e del Comune di Sciacca, nelle more, avevano provveduto a corrispondere una parte delle somme liquidate dal Tribunale nel giudizio ordinario, precisamente € 46.000,00 (a fronte di € 68.000,00 ciascuno) nei confronti del coniuge e dei figli della vittima, rispettivamente e; € 34.000,00 ciascuno (a fronte di € 105.000,00) nei confronti dei genitori; € 10.000,00 ciascuno (a fronte di € 17.500,00 ciascuno) nei confronti delle sorelle;

▪ In data 17.10.2022 veniva notificato Atto di Precetto dall'Avv. Giovanni Vaccaro, come da prot. n. 52973/22 per il pagamento delle somme spettanti ed ancora non riscosse;

▪ In data 12.1.2023 veniva notificato Atto di Pignoramento presso terzi al Tribunale di Sciacca, assunto in atti al prot. n. 2386/23;

Considerato che:

▪ il Testo Unico Enti Locali, al capo IV, obbliga l'Ente Locale, in presenza dei presupposti di Legge, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio allo scopo di impedire la formazione di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato, altresì, che:

▪ l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive;

▪ il Ministero dell'Interno, con circolare del 20/09/1993 n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";

▪ i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente; della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

▪ la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 T.U.E.L., costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

▪ il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con

l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto:

del parere reso in sede nomofilattica dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/P.AR del 3 luglio 2018 in base alla quale: [...] La giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. *ex multis*, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del T.U.E.L., osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 T.U.E.L. l'Organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- la L.142/90, recepita dalla L.R. 48/1991, e ss. mm.ii.;
- P.O.R.F.F.L.L.;
- Lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi

Richiamati gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 16-10-2023, con la quale è stato approvato il DCP – periodo 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 26-10-2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 31-10-2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2023-2025;

PROPONE

1. **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett a), del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio derivante dalle Sentenze Penali n. 502/2015 del Tribunale di Sciacca e n. 550/2021 della Corte d'Appello di Palermo, secondo gli importi di cui alla sottostante tabella riepilogativa:

2.

1	SORTE (come da Sent. 502/2015 del Trib. di Sciacca al netto di quanto già liquidato dalle Compagnie Assicurative)	
	CONIUGE	€ 22.000,00
	FIGLI (€ 22.000,00 ciascuno)	€ 44.000,00
	GENTITORI (€18.500,00 ciascuno)	€ 37.000,00
	SORELLE (€ 7.500,00 ciascuna)	€ 15.000,00
2	TOTALE SORTE	€ 118.000,00
3	INTERESSI LEGALI DAL 3.12.2008 AL 14.12.2023	€ 23.263,46
4	SUB TOTALE (2+3)	€ 141.263,46
	SPESE LEGALI I GRADO	
5	Onorari (50% di € 8.000,00 – € 6.000,00 essendo stata pagata la metà addebitata al Sig.)	€ 7.000,00
6	Spese 15%	€ 1.050,00
7	IVA 22% (imponibile € 8.372,00)	€ 1.841,84
8	TOTALE SPESE LEGALI I GRADO	€ 10.213,84
9	SPESE LEGALI II GRADO	
10	Onorari	€ 4.250,00
11	Spese 15%	€ 637,50
12	IVA 22% (imponibile € 5.083,00)	€ 1.118,26
13	TOTALE SPESE LEGALI II GRADO	€ 6.201,26
14	COMPENSI PER ATTO DI PRECETTO	€ 787,92

15	Spese per atto di Pecetto	€ 13,88
16	Spese notifica Sentenze (13,88 ciascuna)	€ 27,76
	TOTALE (4+8+13+14+15+16)	€ 158.508,12

3. **Di prendere atto** che la somma di € 158.508,12 trova copertura finanziaria sul capitolo 11630/1 "Copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili", bilancio 2023/2025, esercizio finanziario 2023 già impegnata con determinazione n. 376 del 31.12.2023, impegno n. 2023/1063/2023;

4. **Di dare atto** che sussiste la condizione ex art. 194, c. 1, lett. a, del D. Lgs. 267/2000, stante la esecutività delle sentenze n. 502/2015 e n.550/2021;

5. **Di procedere** con l'azione di rivalsa nei confronti del dipendente comunale nella sua qualità di responsabile principale;

6. **Di acquisire** sulla presente proposta, a termini di Legge, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune;

7. **Di demandare** al Dirigente del Settore competente il compito di provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili consequenziali;

8. **Di trasmettere** l'adottanda deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori;

9. **Di dichiarare** l'adottanda deliberazione, atteso il pericolo di aggravio di spese per l'Ente in caso di ritardata attuazione, urgente e immediatamente esecutiva.

Sciacca, li

I sottoscritti attestano, ai sensi del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con la deliberazione di G.M. n. 79 del 27.04.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, nonché degli artt. 6, 7 e 14 del codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 e dall'art. 16 del codice dei contratti.

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Nicola Bellia

Il Dirigente del 1° Settore

Avv. Manlio Paglino

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**


Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Li

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. Manko Paglino



PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziati


In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Prenotazione d'impegno n. 3023/1003 del 31/12/2003 capitolo 14630/2
Siacca li,

Li

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Carliano



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

I sottoscritti Revisori dei Conti

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità esprimono parere:

FAVOREVOLE

Li

I Revisori dei Conti



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 11

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 10.20 presso gli uffici dell'ente, sono presenti:

- dr Trovato Giovanni(Presidente)
- dr Bruno Vincenzo (Componente)
- dr Paterno Salvatore (Componente)

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021, (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità;

- Visti I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame della proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.01 del 3.1.2024, avente ad oggetto:

"Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL in esecuzione delle Sentenze del Tribunale di Sciacca n. 502/2015 e della sentenza n. 550/2021 della Corte d'Appello di Palermo:

Euro 158.508,12;

Esaminata l' istruttoria narrata nella predetta proposta deliberativa e le relative motivazioni che indicano il debito dell'Ente nei confronti dei singoli soggetti. Vi è da rilevare il ritardo con cui è stata trasmessa la delibera di riconoscimento del debito ed inoltre che nessuna azione di rivalsa nei confronti dei debitori principali è stata posta in essere da parte dell'Ente. La recente evoluzione giurisprudenziale sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sarà sicuramente destinata ad avere immediate ripercussioni nei confronti di tutte le Amministrazioni che non siano tempestive nel loro riconoscimento e relativa copertura, ovvero che non abbiano provato a cautelarsi attraverso il corretto accantonamento al fondo rischi, ampliando la spesa nell'esercizio. L'elusione ai vincoli di finanza pubblica, annunciato dalla sentenza delle Sezioni Riunite, sarà sicuramente un forte deterrente per gli Enti locali che potrebbero rischiare di dover pagare sanzioni salate in caso di violazione del pareggio di bilancio, correndo da subito al riparo con modifiche ad eventuali regolamenti che, per operazioni di stile, avessero inserito ulteriori periodicità nel loro

riconoscimento. Si ricordi come le violazioni alle disposizioni sul pareggio di bilancio, prevedono attualmente il seguente apparato sanzionatorio: a) riduzione del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato; b) l'Ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento; c) l'Ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; d) i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo; e) l'Ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; f) l'Ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'Ente. In considerazione di tali recenti indicazioni, è da attendersi come le Corti regionali attiveranno ulteriori controlli con i vincoli di finanza pubblica, al fine di verificare le corrette procedure seguite dagli Enti in relazione alla sentenza del TAR Lazio, sent. 27 marzo 2018, n. 3402 in tema di accantonamenti al fondo rischi, ovvero con nuovi fari puntati sulla tempestività di adozione da parte dei Consigli comunali nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tali nuove indicazioni farebbero, inoltre, venire meno i timori di alcune Corti territoriali che cercando di spostare, il tempestivo pagamento delle sentenze esecutive prima del loro formale riconoscimento in Consiglio comunale, attribuiscono responsabilità oggi intestate all'organo politico trasferendole di fatto agli organi gestionali (responsabile della spesa e responsabile finanziario) cui è

demandato l'onere di procedere immediatamente al pagamento addirittura mediante successiva regolazione al tesoriere.

Il Collegio osserva che occorre rispettare quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 trasmettendo agli organi di controllo e alla Corte dei conti il provvedimento di riconoscimento del debito e che la copertura del suddetto debito è stata assicurata nel bilancio di previsione 2023/2025 anche nella eventuale ipotesi di esercizio provvisorio così come statuito dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria n. 73/2018;

Visto

- l'art. 191, commi 3 e 4 del TUEL (D.Lgs 267/2000);

- l' art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL che prevede le modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;

l'art. 239 del T.U.E.L., il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Considerato:

- che si rientra nel caso di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce "gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;

- esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.
- Che in relazione al parere dell'ufficio contenzioso dell'ente sussistono le ragioni di convenienza economica al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio;
- tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili nonché dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.
- Che ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 9.1, infatti, *«l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto»;*

Considerato il carattere di urgenza onde evitare, in caso di ritardato pagamento, il sorgere di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

La **Corte dei Conti** ha stabilito che, nel caso in cui il **riconoscimento del debito fuori bilancio** sia tardivo o non tempestivamente attuabile (si pensi, ad esempio, a mancanza del numero legale in Consiglio nonostante la convocazione), è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anticipato anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l'obbligo di adoperarsi per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento. Un debito fuori bilancio, per essere regolarizzato e "fatto proprio" dall'ente pubblico, deve essere formalmente riconosciuto mediante provvedimento consiliare. Il riconoscimento può mancare per via di dissidi interni

al **Consiglio**, soprattutto dove non si ravvisa l'utilità per l'ente e dove sia evidente la responsabilità del singolo funzionario. Può anche capitare, però, che vi siano ritardi nel riconoscimento del debito fuori bilancio, ritardi imputabili alle cause più disparate, non riconducibili alla volontà di non riconoscere il debito. In casi del genere, si ritiene sia ammissibile il pagamento del debito non riconosciuto, purché esso derivi da una **sentenza esecutiva o da provvedimento giudiziario analogo**. Il pagamento anticipato consente all'ente pubblico di evitare conseguenze ulteriori, quali ad esempio l'obbligo di dover pagare anche gli interessi o di essere sottoposto a esecuzione forzata a seguito del ritardo nell'**adempimento**. Il **pagamento anticipato**, poi, è permesso per le sole sentenze (o provvedimenti giudiziari equiparabili) per il fatto che quest'ultime rappresentano un debito incontrovertibile, sancito dall'autorità giudiziaria e contro il quale non è possibile più fare nulla. Non a caso, si parla di sentenza definitiva, cioè di provvedimenti contro i quali non è ammessa più alcuna impugnazione.

Vista la Sentenza n. 502/2015 del Tribunale di Sciacca con la quale gli ex dipendenti comunali sono stati condannati a pagare, nei confronti dei familiari del Sig.

, le seguenti somme:

€ 118.000,00 per sorte capitale;

€ 23.263,46 per interessi dal 03.12.2008 al 14.12.2023;

€ 10.213,84 per spese legali di primo grado;

€ 6.201,26 per spese legali di secondo grado;

€ 829,56 per precetto.

Totale € 158.508,12

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, dr Manlio Paglino, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del II Settore, dr Filippo

Carlino, per quanto concerne la regolarità contabile con prenotazione d'impegno n. 2023/1063 del 31.12.2023 cap. 11630/1;

- Visto il D.Lgs 267/2000, in particolare l'art. n. 42;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Letta la nota prot. N. 14030 del 07.03.2024, consegnata brevi manu in data odierna, con cui il Responsabile dell'Ufficio Legale – Avv. Nicola Bellia – comunica al Sig.

, <<...che a seguito del pagamento del superiore debito solidale da parte del Comune di Sciacca, si procederà alla ripetizione della quota di debito di sua spettanza...>. Il Collegio, pertanto, invita l'Ente a promuovere, senza indugio, l'azione di rivalsa nei confronti dei condannati e suggerisce, per il futuro, di valutare con attenzione la possibilità di transigere, ante causa, situazioni del genere e/o di non proseguire in Appello.

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Collegio dei Revisori all'unanimità

ESPRIME

ai sensi d *ex art. 194, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 267/2000* del TUEL, parere favorevole alla predetta proposta di debito fuori bilancio.

Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali, si invita il Signor Segretario Comunale a disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti, e copia dell'inoltro allo scrivente Collegio.



Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.00

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Giovanni Trovato

Dr Vincenzo Bruno

Dr Salvatore Paterno



VERBALE N. 07

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di marzo in Sciacca, si è riunita la II Commissione Permanente "Bilancio e Finanze" presso la stanza n. 36 del palazzo Municipale, giusta nota di convocazione del 13/03/2024 prot. 245/Pres., con il seguente ordine del giorno:

giorno:

1. **verifica aree disponibili e determinazione prezzo di cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie da destinarsi alla residenza, alle aa.pp. e terziarie. leggi 167/62, 965/71 e 457/78;**
2. **riconoscimento del debito fuori bilancio ex art.194, c. 1, lett.a d. lgs. 267/2000, in esecuzione delle sentenze del tribunale di Sciacca n. 502/2015 e della sentenza della corte d'appello di Palermo n.550/2021;**
3. **art. 58 d.l. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 06/05/2008 n. 133 piano delle alienazioni e/o valorizzazioni immobiliari anno 2024, da allegare al bilancio di previsione dell'ente 2024/2026.**
4. **bozza regolamento dehors;**
5. **varie ed eventuali.**

Alle ore 11.00 sono presenti il Presidente della Commissione Filippo Bellanca, i componenti Calogero Bono e Giuseppe La Bella. Risulta assente il componente Pasquale Bentivegna. Sono altresì presenti l'avv. Bellia dell'ufficio legale che illustra il punto n. 2 all'ordine del giorno, rende edotta la commissione su tutti gli aspetti dell'iter processuale. A questo punto la commissione preso atto che trattasi di debito ex art 194, c. 1, lett.a dlgs. 267/2000 e quindi da sentenza definitiva e passata in giudicato **si esprime favorevolmente** all'unanimità.

A questo punto sono presenti l'ass. Certa e l'ing. Mirisola e come uditore il consigliere Curreri. Si prende in esame il primo punto all'ordine del giorno, l'ing. Mirisola illustra il punto, i consiglieri Bellanca e Bono esprimono perplessità sul fatto che la proposta viene portata alla attenzione del consiglio sostanzialmente uguale al precedente. In particolare si ritiene che occorre rendere appetibili le aree da vendere per questo motivo chiedono il rinvio del punto e sentire le associazioni di categoria. La commissione quindi decidere di rinviare il punto.

A questo punto si prende in esame il terzo punto, anche per questa proposta di delibera i consiglieri Bellanca e Bono lamentano il fatto che sia la fotocopia dell'esercizio precedente senza che l'amministrazione abbia inciso sulla gestione degli immobili comunali. Anche per questo punto si chiede il rinvio anche per sentire il dirigente responsabile oggi assente per motivi di ufficio.


A questo punto è presente l'assessore Leone chiamato dalla commissione al fine di avere notizie sull'iter del Bilancio, in particolare i consiglieri Bellanca e Bono chiedono notizie circa le risorse che saranno inserite per l'integrazione oraria di dipendente part time che dovrà dare continuità a quanto già fatto nel 2023. L'assessore Leone riferisce che in proposito si sta pensando di inserire una somma ma che al momento non è in grado di quantificarla.

Il Presidente a questo punto decide l'aggiornarsi.
Alle alle ore 12,40 dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Consigliere


Giuseppe La Bella

~~Calogero E. Bono~~




Il Presidente

Filippo Bellanca




Il presente verbale viene sottoscritto come segue:


Il Consigliere anziano
Dott. Calogero Filippo Bono



Il Presidente
Avv. Ignazio Messina



Il Segretario Generale
Dott. Martino Paglino



Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 07-05-2024

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Segretario Generale



La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

li _____

Il Segretario Generale

